



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 7278 del 3 aprile 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. ██████████ - Presidente

Prof. Avv. ██████████ - Membro supplente

Prof. Avv. ██████████ - Membro supplente

Prof. Avv. ██████████ - Membro

Prof. ██████████ - Membro

Relatore: Prof. ██████████

nella seduta del 26 febbraio 2024, in relazione al ricorso n. 10635, presentato dalla Sig.ra ██████████ (di seguito, “la Ricorrente”) e dal Sig. ██████████ (di seguito, “il Cointestatario”), nei confronti di ██████████ (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare per quanto attiene agli obblighi informativi e all’inosservanza delle regole in tema di profilatura,

valutazione di adeguatezza/appropriatezza e *disclosure* in tema di conflitto di interessi.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 13 luglio 2023, riscontrato da quest'ultimo in data 8 settembre 2023 in modo ritenuto insoddisfacente, la Ricorrente ed il Cointestatario del rapporto, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando che in data 09/06/16 acquistavano azioni MPS, a tal fine avvalendosi dei servizi d'investimento dell'Intermediario qui convenuto, per effetto del che essi subivano una perdita ammontante ad euro 20.070,02.

In merito, essi lamentano che l'investimento sarebbe stato eseguito in assenza di informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio insito nelle Azioni ed anche riguardo ai rischi e alle condizioni dell'emittente, nonché all'esistente situazione di conflitto di interessi.

La Ricorrente e il Cointestatario lamentano, in particolare, che l'Intermediario non avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo di operare con "*diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti*", a tal riguardo segnalando che essi sono risparmiatori privi di conoscenze ed esperienza nel campo economico-finanziario. L'Intermediario, inoltre, non avrebbe predisposto alcun questionario MiFID e, in assenza di esso, avrebbe dovuto sia astenersi dal prestare il servizio di investimento, sia rendere edotti i Clienti dell'impossibilità di esprimere alcuna valutazione. Diversamente da ciò, l'Intermediario convenuto ha reso una valutazione di appropriatezza ancorché incompleta, non avendo fornito ai clienti le motivazioni a sostegno della non appropriatezza. L'investimento di che trattasi è avvenuto, oltretutto, in assenza di un valido contratto quadro tra le parti.

Su tali presupposti, Parte Ricorrente chiede, in via principale, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'operatività oggetto del presente ricorso, pari ad euro 20.070,02, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via alternativa, accertare la nullità delle operazioni e, per l'effetto, riconoscere un risarcimento pari ad euro 20.070,02.

3. L'Intermediario si è costituito presentando memoria e documenti relativi al rapporto controverso. Egli, anzitutto, evidenzia che Parte Ricorrente ha acceso un

rapporto di deposito titoli in data 19 aprile 2016, per poi sottoscrivere contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento in data 21 marzo 2016. Tale contratto è stipulato in forma scritta e rilasciato in copia conforme ai clienti. Riguardo al servizio prestato nel caso di specie, l'Intermediario fa presente che nell'ambito del servizio di *trading on-line* non viene fornita ai clienti alcuna consulenza, operando unicamente in modalità di ricezione e trasmissione ordini, come indicato in documento che viene allegato.

Ciò precisato, dalle verifiche effettuate è emerso che, nel caso di specie, l'unico ordine di acquisto effettuato è stato inserito in autonomia dai clienti in data 9 giugno 2016, tramite servizio, per l'appunto, di *trading on line*. Riguardo alla profilatura Mifid, poi, l'Intermediario eccepisce che nell'ultimo questionario compilato in data 27 dicembre 2017 è stato attribuito alla Ricorrente un profilo moderato, mentre il Cointestatario del conto non risulta aver mai provveduto alla compilazione di un tale questionario.

Parte resistente produce in atti anche tracciatura e la registrazione dell'operazione di investimento, per provare così l'avvenuto svolgimento della valutazione di appropriatezza, per poi fornire la contabile dell'operazione di acquisto, con ivi riportata la non appropriatezza dell'operazione.

In ciò sostanziandosi la posizione difensiva esposta, conclusivamente l'Intermediario chiede di rigettare la domanda di Parte Ricorrente perché ritenuta infondata in fatto e in diritto.

4. In replica, la Ricorrente e il Cointestatario ribadiscono, nella sostanza, quanto già dedotto e argomentato, reiterando conclusivamente la domanda di ristoro formulata nel ricorso introduttivo.

5. L'Intermediario deposita repliche finali nelle quali ribadisce anch'egli, in sostanza, quanto già dedotto e domandato.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea non può che essere accolta. Ciò per le considerazioni che seguono.

2. Non è, anzitutto, fondata la domanda di nullità per asserita mancanza, al tempo, di un valido contratto quadro, essendo presente in atti copia dello stesso, regolarmente sottoscritto tanto dalla Ricorrente che dal Cointestatario del rapporto in data 21/03/2016.

3. Venendo al merito dei fatti occorsi, quel che emerge dalla documentazione disponibile in atti è che l'Intermediario non ha fornito elementi comprovanti in modo idoneo e conforme alla normativa di settore di aver reso all'odierna parte attorea un'informativa sui titoli oggetto di investimento, tale da poter pervenire a scelte d'investimento effettivamente consapevoli. Oltre ciò, la condotta dell'Intermediario risulta censurabile anche per quanto attiene alla valutazione di appropriatezza; essa, infatti, trova traccia solo in una laconica dichiarazione di segno negativo riportata nell'ordine, senza tuttavia la esplicazione dei motivi che hanno condotto ad una tale valutazione che risulta, oltretutto, censurabile anche per il fatto che non vi è traccia identificativa del soggetto a cui andrebbe riferita l'attività di profilatura, di cui è stata peraltro prodotta copia estratta dai relativi sistemi informativi solo in sede di repliche finali; il che non consente neanche di verificarne l'attendibilità

4. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del risarcimento da riconoscersi in questa sede, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato nella somma di € 18.531,00 (oltre rivalutazione e interessi), quale differenza tra il controvalore complessivamente investito, al netto delle vendite, pari a € 20.078,00, e il valore delle azioni medesime al momento della loro riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017, € 1.547 (340 Azioni x € 4,55 = € 1.547), allorquando gli odierni Ricorrente ben avrebbero potuto, ex art. 1227 c.c., porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno lamentato.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere a Parte Ricorrente, per i titoli di cui in

narrativa, la somma rivalutata di € 22.126,01, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi